

ALTA AUTORITA'

DECISIONI

DECISIONE N° 3-56

del 15 febbraio 1956

relativa alle modalità di applicazione del meccanismo finanziario inteso a realizzare economie di rottame grazie ad un maggiore consumo di acciaio Thomas liquido al forno elettrico

L'ALTA AUTORITA',

DECIDE:

Visto l'articolo 53 b) del Trattato,

Articolo 1

Vista la decisione N° 14-55 del 26 marzo 1955, che istituisce un meccanismo finanziario suscettibile di assicurare l'approvvigionamento regolare di rottame del mercato comune (*Gazzetta Ufficiale della Comunità del 30 marzo 1955, pagina 685*);

Il premio contemplato all'articolo 2 della decisione N° 26-55 è accordato, secondo le modalità e le condizioni fissate dalla detta decisione e semprechè le stesse siano applicabili, anche per il rottame economizzato grazie ad una maggiore utilizzazione di acciaio Thomas liquido al forno elettrico.

Vista la decisione N° 26-55 del 20 luglio 1955 sulle modalità di applicazione del meccanismo finanziario inteso a realizzare economie di rottame grazie ad un maggiore consumo di ghisa (*Gazzetta Ufficiale della Comunità del 26 luglio 1955, pagina 869*);

L'economia di rottame è misurata nelle condizioni fissate alla decisione predetta, in base all'incremento del consumo di acciaio Thomas liquido al forno elettrico.

Considerando che dagli studi economici e tecnici, previsti in occasione dell'adozione della summenzionata decisione N° 26-55, risulta che è possibile realizzare economie notevoli di rottame al forno elettrico a carica liquida (procedimento duplex elettrico), ma non al convertitore Thomas e al forno elettrico a carica solida;

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni stabilite al primo comma dell'articolo 7 della decisione N° 26-55, a corredo della loro domanda le imprese dovranno comunicare alla Cassa di perequazione dei rottami importati, per il mese considerato e per ciascuno dei loro stabilimenti:

Considerando che il meccanismo finanziario inteso a realizzare l'economia di rottame grazie ad un maggiore consumo di ghisa dev'essere pertanto esteso, conformemente alle modalità stabilite dalla decisione N° 26-55 e per lo stesso periodo, alle economie di rottame realizzate attraverso un maggiore consumo di acciaio Thomas liquido al forno elettrico;

- la specifica dei consumi di acciaio Thomas liquido al forno elettrico;
- la cifra di produzione di acciaio al forno elettrico;
- la specifica dei consumi al forno Martin di ghisa, alla quale l'acciaio Thomas liquido è

Su parere conforme del Consiglio statuento all'unanimità,

assimilato a mente dell'ultimo comma dell'articolo 2 della decisione N° 26-55;

- la cifra di produzione di acciaio Martin;
- la specifica del consumo di rottame negli alti forni;
- la cifra di produzione di ghisa.

Inoltre, all'atto della prima domanda, gli stessi dati saranno comunicati dalle imprese alla Cassa per il 4° trimestre 1954.

In deroga al disposto del primo comma dell'articolo 7 della decisione N° 26-55, le domande di concessione di premi per i mesi da aprile 1955 a febbraio 1956 compreso, saranno accolte dalla Cassa fino al 31 marzo 1956.

Articolo 3

La presente decisione entrerà in vigore all'interno della Comunità il quinto giorno successivo alla sua pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Comunità.

Sarà valida fino al 31 marzo 1956.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella sua seduta del 15 febbraio 1956.

Dall'Alta Autorità

Il Vicepresidente

ETZEL

DECISIONE N° 4-56

del 15 febbraio 1956

che modifica la decisione N° 3-52 del 23 dicembre 1952 relativa all'importo e alle modalità di applicazione dei prelievi previsti agli articoli 49 e 50 del Trattato

L'ALTA AUTORITA',

Visti gli articoli 49 e 50 del Trattato,

Viste le decisioni N° 2-52 e N° 3-52 del 23 dicembre 1952 relative ai prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato (*Gazzetta Ufficiale della Comunità del 30 dicembre 1952, pagine 3 e 4*), quali sono state modificate e completate dalle decisioni N° 30-54 del 25 giugno 1954 (*Gazzetta Ufficiale della Comunità del 1° agosto 1954, pagina 469*), N° 21-55 del 7 maggio 1955 (*Gazzetta Ufficiale della Comunità dell'11 maggio 1955, pagina 738*), N° 29-55 del 3 novembre 1955 e N° 31-55 del 19 novembre 1955 (*Gazzetta*

Ufficiale della Comunità del 28 novembre 1955, pagine 905 e 906);

Considerando che, per la produzione di mattonelle di lignite e di semi-coke di lignite, alla coltivazione occorre complessivamente il 3% per tonnellata di tali prodotti,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 3 della summenzionata decisione N° 3-52 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3 — I consumi che servono al calcolo delle detrazioni previste all'articolo 2 (2) della decisione N° 2-52 predetta sono i seguenti:

Prodotti	Consumi
Mattonelle di lignite e semi-coke di lignite	0,03 tonn. mattonelle di lignite e semi-coke di lignite
Carbon fossile di tutte le categorie	0,12 tonn. di carbon fossile
Ghisa non destinata alla produzione di lingotti	1,42 tonn. di carbon fossile
Acciaio Thomas in lingotti	1,48 tonn. di carbon fossile
Acciaio in lingotti che non sia Thomas in lingotti	0,58 tonn. di carbon fossile
Prodotti finiti siderurgici	1,30 tonn. di acciaio